
IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA E GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE POLITICA DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN SLOVENIA: UNA QUESTIONE POLITICA

Maurizio Tremul

ABSTRACT

La partecipazione alla gestione della *res publica* da parte della Comunità Nazionale Italiana (di seguito: CNI) in Slovenia e in Croazia ha rappresentato sempre un diritto a lungo perseguito e non ancora raggiunto, non almeno in quell'ampiezza e in quella qualificata partecipazione degne di uno stato pienamente e democraticamente europeo. L'introduzione nelle architetture costituzionali slovene e croate di alcuni presupposti giuridici per assicurare la partecipazione e il diritto di rappresentanza delle minoranze etniche ai processi decisionali, gli strumenti adottati nei due ordinamenti seppur dissimili ma con molteplici analogie, non risultano aver prodotto, se non in rari casi, significativi esempi di reale incidenza in quella che è la principale sfera di interesse della Comunità: la gestione del territorio.

Oggetto del presente intervento sarà quindi l'analisi sull'inserimento e sulla partecipazione della CNI in Slovenia nei processi e nei meccanismi decisionali a livello statale e locale.

1. IL LIVELLO STATALE

La CNI ha l'opportunità di eleggere un rappresentante al seggio specifico alla Camera di Stato (Parlamento) della Slovenia¹. Il suo mandato non conosce limitazioni rispetto a quelli di tutti gli altri deputati della Repubblica e partecipa, pertanto, in maniera assolutamente analoga ai suoi colleghi, nei processi legislativi e deliberativi del Parlamento.

Ai due deputati delle Minoranze (1 per la CNI e 1 per la Comunità Nazionale Ungherese) è riconosciuto il diritto di veto esclusivamente sulle leggi che regolano direttamente i diritti minoritari. Dal 1990 ad oggi questo diritto poteva essere esercitato solamente in 4 occasioni: durante l'approvazione della Legge sulle Comunità Autogestite della Nazionalità², della Legge sulle Scuole delle Minoranze Nazionali³, della Legge di

1 Legge sulle elezioni alla camera di stato, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, ii, 1992, n° 44, pp. 2665-2672.

2 Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia", iv, 1994, n° 65, pp. 3643-3644.

3 Legge sull'attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese nel campo dell'educazione e dell'istruzione, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia", XXXIX, 1982, n° 12, pp. 805-808.

modifica della Legge sul notariato⁴ (riguardava la regolamentazione dei diritti linguistici delle Minoranze) e della Legge di modifica della Legge sugli elenchi elettorali⁵ (riguardava esclusivamente le modalità di iscrizione degli appartenenti alla CNI negli elenchi elettorali particolari della stessa CNI).

Va quindi sottolineato che il diritto di veto è, da una parte, estremamente limitato, dall'altra è facilmente eludibile attraverso la prassi di inserire, nelle varie norme e leggi generali, disposizioni che regolano anche i diritti minoritari.

I deputati delle Comunità Nazionali sono membri di diritto della Commissione per le Nazionalità della Camera di Stato⁶. Di regola alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Commissione si alternano i due deputati delle Minoranze per un periodo di due anni. Nell'ambito della Commissione i deputati delle Minoranze possono esercitare il diritto di veto anche sulle leggi e gli atti che non riguardano in maniera esclusiva i diritti delle Minoranze, ad esempio sulle leggi generali al cui interno sono inserite disposizioni che regolano i diritti minoritari. In questo caso, però, il veto non può essere esercitato in sede di approvazione parlamentare definitiva della normativa.

Considerato che la Camera di Stato conta 90 deputati⁷, ne consegue che l'istituto del seggio specifico assicura un diritto di rappresentanza e di *voce* alla CNI, non certo un'effettiva capacità di incidere nei processi decisionali parlamentari. Dal 1990 ad oggi si sono verificate alcune situazioni, però, in cui i voti delle Minoranze erano risolutivi per la formazione del Governo. In queste circostanze aumenta notevolmente il potere negoziale del deputato della CNI e si rafforza la sua possibilità di influire sui processi decisionali a livello statale. Va registrato, tuttavia, che negli ultimi anni si è andata affermando la convinzione per cui i Governi non debbano *reggersi* sul voto minoritario, ma debbano avere una maggioranza parlamentare che prescindano dal voto eventualmente favorevole dei rappresentanti delle Comunità Minoritarie. Si tratta di un'interpretazione che vorrebbe mettere al riparo le Comunità Nazionali da possibili strumentalizzazioni partitiche nel presupposto che l'azione degli schieramenti politici siano guidate dall'etica della responsabilità, presupposto del tutto teorico. Tale posizione, invece, appare configurarsi molto più come un'effettiva marginalizzazione dei rappresentanti parlamentari delle Comunità Nazionali nella sfera politica nazionale, relegandoli invece unicamente a quella minoritaria.

Nell'ambito delle competenze del potere esecutivo, la Commissione governativa per le Comunità Nazionali, presieduta dal Ministro per la Cultura⁸ (scelta questa che ha

4 Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sugli atti notarili – ZN-E, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 115/06 del 10/11/2006 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu – ZN-E (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 2006).

5 Legge sull'evidenza del diritto elettorale – ZEVP 2, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 98/2013 dec 29/11/2013 - Zakon o evidenci volilne pravice - ZEVP-2, Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013.

6 Regolamento di procedura della Camera di Stato della RS – PODZ-1, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 35/02 del 19/04/2002 - Poslovnik državnega zbora – PODZ-1, Uradni list RS, št. 35/02 z dne 19. 4. 2002.

7 Costituzione della Repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 33/1991 del 28/12/1991.

8 Decreto di costituzione dell'Ufficio governativo della RS per la nazionalità, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 57/2013 - Odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/2013).

un suo preciso significato politico!), composta dai rappresentanti delle due Minoranze Nazionali e dei Ministeri nella cui sfera di competenza rientrano i diritti minoritari, ha il compito di seguire e promuovere l'attuazione dei diritti delle due Comunità Nazionali e funge da luogo di raccordo e di coordinamento, tra il potere esecutivo e le Minoranze.

Gli organi statali (Parlamento, Governo, Ministeri), quando deliberano su questioni relative alla posizione degli appartenenti alle Comunità Nazionali, devono preliminarmente acquisire il parere delle Comunità Autogestite della Nazionalità⁹. Tale parere non è vincolante, assicura tuttavia, la partecipazione consultiva e propositiva delle Minoranze Nazionali nei processi decisionali che le riguardano.

2. IL LIVELLO LOCALE

A livello delle autonomie locali l'inclusione della CNI nei processi decisionali sono composite e sono regolate, oltreché dalla normativa nazionale, anche dagli Statuti municipali.

Sul proprio territorio d'insediamento storico gli appartenenti alla CNI (lo stesso vale per gli Ungheresi) costituiscono le Comunità Autogestite della Nazionalità (di seguito: CAN) per realizzare i diritti particolari garantiti dalla Costituzione, per attuare i propri bisogni e interessi e per partecipare in maniera organizzata alle questioni pubbliche. Le CAN (soggetto di diritto pubblico) costituite a livello comunale (Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano) a loro volta, su base delegataria, formano la CAN Costiera. Le prime sono interlocutrici dei Comuni, la seconda dello Stato.

Le CAN inoltrano alla Camera di Stato, al governo e agli altri organi statali, rispettivamente alle comunità dell'autonomia locale proposte, iniziative e pareri sulle questioni relative alla posizione delle Comunità Nazionali e alla conservazione delle peculiarità dei territori nazionalmente misti. Esse promuovono ed organizzano attività volte a conservare l'identità nazionale degli appartenenti alla CNI.

Alle CAN è attribuito il diritto di esprimere il consenso sulle questioni relative alla tutela dei diritti particolari della CNI, in merito alle quali deliberano assieme agli organi delle comunità dell'autonomia locale.

Lo Stato ha facoltà di autorizzare le CAN, su loro proposta, a svolgere determinate mansioni di sua competenza. Questo diritto fino ad ora non è stato in effetti ancora esercitato dalla CNI e rappresenta indubbiamente un'anomalia, una straordinaria opportunità non colta.

Le CAN, infine, sono cofondatrici delle Scuole Materne, delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Superiori in lingua italiana che operano nei territori nazionalmente misti dei Comuni dove vive la CNI. Nonostante questo ruolo di primo piano la possibilità di incidenza sugli indirizzi di sviluppo degli istituti scolastici e prescolari è minimo.

⁹ Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia", iv, 1994, n° 65.

Le CAN, per il tramite dei consiglieri comunali al seggio specifico per la CNI¹⁰
^{11 12 13 14}, esprimono il proprio assenso (vincolante) sugli atti comunali che regolano la denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze dei territori nazionalmente misti del Comune, sulla fondazione degli Enti pubblici preposti all'attuazione dei diritti particolari della CNI, sull'assenso agli Statuti ed alla nomina dei Direttori degli Enti pubblici preposti all'attuazione dei diritti particolari della CNI, nonché sulla regolamentazione del bilinguismo visivo ed in materia di altri atti del Comune che regolano le questioni riguardanti l'attuazione dei diritti particolari della CNI. Nonostante questo diritto di veto il processo di ripristino, o almeno di ricollocazione della toponomastica e onomastica originaria accanto a quella nuova introdotta nel secondo dopoguerra, procede con smisurata lentezza e molteplici difficoltà, soprattutto di ordine ancora ideologico.

Le CAN, inoltre, sempre attraverso i consiglieri comunali al seggio specifico per la CNI, esprimono il parere preliminare (non vincolante) sullo statuto comunale, sui simboli del Comune, sul piano di sviluppo a lungo e a medio termine, sul bilancio di previsione del Comune, sul programma di sviluppo nei settori della cultura e dell'istruzione, nonché su altre decisioni adottate dal Consiglio comunale ovvero da altri organi del Comune che investano l'attuazione dei diritti particolari della CNI.

Nei Consigli comunali dove è riconosciuta la presenza della CNI (Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano) il 10% dei seggi è assicurato alla CNI¹⁵.

Il Sindaco, oppure un Vicesindaco, deve essere un esponente della CNI e viene nominato tra i consiglieri al seggio specifico per la CNI¹⁶.

Quale organismo permanente del Consiglio comunale è costituita la Commissione per le questioni attinenti alla Nazionalità Italiana, con il compito di seguire, controllare e promuovere l'attuazione dei diritti della CNI, nonché di esprimere i propri pareri su tutti gli atti comunali che regolano o investono anche la sfera dei diritti della CNI. La maggioranza dei membri della Commissione deve essere appartenente alla CNI.

Formalmente, quindi, a livello di autogoverno locale, alla CNI sono stati assicurati i presupposti normativi per la sua inclusione attiva nella co-gestione dell'amministrazione e della vita pubblica sul territorio del suo insediamento storico. Sostanzialmente, invece, questo potere decisionale si attua quasi esclusivamente sulle questioni direttamente afferenti alla vita culturale della sola CNI.

10 Legge sulle autonomie locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 94/2007 del 19/10/2007.

11 Statuto del Comune Città di Capodistria, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 90/2005, 67/2006.

12 Statuto del Comune di Isola, Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, Nr. 6/2014 del 23/06/2014.

13 Statuto del Comune di Pirano, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 5/2014 del 20/01/2014.

14 Statuto del Comune di Ancarano, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 17/2015 del 13/03/2015.

15 Legge sulle autonomie locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 94/2007 del 19/10/2007.

16 Ibidem.

3. IL LIVELLO DI AUTONOMIA MINORITARIA

Nella sfera della società civile la CNI si è liberamente e democraticamente data le proprie organizzazioni rappresentative (si tratta di associazioni di cittadini, soggetti di diritto privato).

A livello generale ha costituito l'Unione Italiana quale organizzazione rappresentativa, unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli appartenenti alla CNI in Slovenia e Croazia¹⁷. In Slovenia, nel 1998, l'Unione Italiana ha ottenuto anche il riconoscimento giuridico¹⁸, dopo un lungo negoziato durato 7 anni, a seguito di una specifica intesa tra i Governi italiano e sloveno, consentendo quindi all'UI di poter agire indisturbatamente in Slovenia e all'intera CNI di poter continuare ad operare in maniera unitaria nei due Paesi (Slovenia e Croazia).

A livello locale la CNI ha costituito 7 Comunità degli Italiani quali associazioni rappresentative, autonome, democratiche e pluralistiche degli appartenenti alla CNI sul territorio in cui operano.

Le elezioni dei componenti degli organismi rappresentativi, deliberativi e di gestione dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani avvengono mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci appartenenti alla CNI¹⁹.

4. LA PARTECIPAZIONE: UNA QUESTIONE POLITICA

In Slovenia la reale capacità di incidere, da parte dei deputati delle Comunità Nazionali, sui processi decisionali parlamentari, è condizionata da alcuni fattori, per così dire, *non legiferabili o normativizzabili*.

Conta molto, infatti, il prestigio e l'autorità della persona che ricopre la funzione di deputato al seggio specifico, come pure il peso e il prestigio della Comunità stessa e, quindi, della relativa Nazione Madre. Contano, inoltre, l'interesse nazionale dello Stato domiciliare in tema di diritti minoritari o magari specificatamente nei riguardi della CNI, lo stato dei rapporti bilaterali e la strategia nazionale slovena verso l'Italia, nonché nei riguardi della più ampia comunità internazionale, come pure il peso e l'influsso politico dell'Italia sulla Slovenia.

Agli inizi degli anni '90 la richiesta di riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza della Slovenia dopo la dissoluzione violenta dell'ex Jugoslavia, le aspettative d'inclusione nei processi integrativi internazionali (ONU, Council Of Europe, WTO, OESCE, CEI, NATO, UE, ecc.), l'opportunità di avvalersi, in questo lungo processo, del

17 Statuto dell'Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/2_TC_Statuto-UI_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF

18 Statuto dell'Associazione degli Appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/Statuto_UI_Slo.pdf

19 Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché del Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/3_TC_Regolamento-elettorale_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF

sostegno dell'Italia la cui propria Minoranza autoctona è pur sempre attivamente presente in Slovenia sul suo territorio d'insediamento storico, nonostante l'esodo e l'espulsione coatta di gran parte dei suoi appartenenti da questi stessi territori dopo il Secondo conflitto mondiale, i mutevoli equilibri politici e partitici nazionali, hanno avuto un influsso notevole sul reale potere decisionale dei rappresentanti politici della CNI.

Fattori non trascurabili sono costituiti, altresì, dal rapporto che l'Italia, rispettivamente la Slovenia, intrattengono con la propria Minoranza, dall'esistenza della Minoranza slovena in Italia e di quella italiana in Slovenia e dall'interesse nazionale che queste rivestono per il proprio Paese d'origine.

Le medesime considerazioni generali valgono, ovviamente, mutatis mutandis, anche per le autonomie locali. Qui vanno aggiunte, però, ancora alcune considerazioni.

Innanzitutto quanto la CNI continui ad essere percepita come un costo, un corpo estraneo, un problema e quanto invece sia avvertita come una ricchezza, un fattore di cooperazione interregionale e transfrontaliera, un valore aggiunto, un'opportunità. Nelle autonomie locali dell'Istria slovena, a fronte di meccanismi di partecipazione ai processi decisionali più puntuali e certamente più avanzati di molti altri Paesi, l'effettivo peso e la reale incidenza che la CNI può concretamente esercitare sono largamente inferiori agli standard fissati dalla vigente normativa.

Fondamentale, infine, è l'esistenza di una reale volontà politica e operativa, da parte delle istituzioni statali e dell'autogoverno locale, di consentire agli appartenenti delle singole Comunità Nazionali di poter effettivamente esercitare i diritti che gli sono riconosciuti.

In conclusione possiamo affermare che l'intensità e la qualità di partecipazione della CNI ai processi decisionali, sia a livello statale, sia a livello locale, non sono comunque sufficienti e vanno, pertanto, implementati, anche alla luce della necessità di dare compiuta attuazione, da parte della autorità slovene, ai diritti riconosciuti alla CNI stessa.

5. LE SOLUZIONI POSSIBILI: ALCUNE PROPOSTE

A fronte di una realtà complessa le strade percorribili per identificare le soluzioni possibili sono molteplici e anche no, dipende dall'esistenza o meno della volontà politica. La CNI ha comunque individuato in questi anni alcune direttrici che desideriamo qui brevemente riassumere:

1. Riconoscere che le Comunità Nazionali autoctone Italiane e Ungherese sono parte costitutiva e fondante della Slovenia.

2. Costituire un Tavolo di lavoro composto da rappresentanti del Governo e della CNI preposto a monitorare l'attuazione dei diritti di quest'ultima e dotato di prerogative propositive e di concreti strumenti attuativi in favore dell'applicazione dei diritti riconosciuti alla CNI.

3. Approvare un'organica legge di attuazione dei diritti riconosciuti alla CNI, ed ai suoi appartenenti, dagli articoli 64 e 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia, che rispetti realmente ed efficacemente il principio della *discriminazione positiva*²⁰.

²⁰ Costituzione della Repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 33/1991 del 28/12/1991.

4. Attuare le norme previste dal “*Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia*” del 15 gennaio 1992. Essendo la Slovenia a pieno titolo membro dell’Unione Europea non vi sono impedimenti affinché proceda alla sottoscrizione del richiamato *Memorandum*, rimasto sempre aperto alla sua firma. In favore del mantenimento dell’unitarietà della CNI e delle sue Istituzioni si era già espresso il Parlamento sloveno, con apposita Delibera, in data 11 dicembre 1990²¹ e successivamente il 24 marzo 1993²².

5. Attuare coerentemente i diritti linguistici riconosciuti alla CNI, con l’applicazione integrale del bilinguismo, ai sensi delle disposizioni costituzionali e legislative vigenti in materia. Essendo l’attuazione del bilinguismo un preciso obbligo dello Stato vanno all’uopo assicurate le necessarie risorse finanziarie per le autonomie locali e per gli Enti, le Istituzioni e le Imprese statali e parastatali, o comunque concessionarie di un servizio pubblico, che vanno altresì destinate anche alla formazione e all’aggiornamento linguistico dell’italiano per i dipendenti a contatto con le Parti. Detta applicazione non può essere interpretata in maniera riduttiva o restrittiva. Pertanto va assicurata l’effettiva applicazione del bilinguismo sul territorio nazionalmente misto individuando le strutture responsabili che ne sovrintendano l’attuazione.

6. Estendere il territorio nazionalmente misto delle Municipalità di Capodistria, Isola e Pirano (ad esclusione di Ancarano il cui territorio è integralmente nazionalmente misto) alle effettive aree d’insediamento degli appartenenti alla CNI. Il territorio nazionalmente misto dei Comuni di Capodistria, Isola e Pirano dove vige, in linea teorica, il bilinguismo integrale, è rappresentato da una strettissima fascia che si estende per pochi chilometri dalla linea della costa verso l’interno, al di fuori della quale i diritti linguistici cessano. Nei succitati tre Comuni ben oltre il 10% degli appartenenti alla CNI risiede al di fuori dei territori nazionalmente misti. Andrebbe pertanto recepita la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, accolta dal Comitato nella sua 887° Sessione, in 9 giugno 2004, sull’attuazione, da parte della Slovenia, della “*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*”²³.

7. Introduzione di una specifica voce nel Bilancio statale che determini le opportune e adeguate modalità di erogazione e di finanziamento in favore delle attività più

21 “*La Repubblica di Slovenia si impegnerà, in quanto soggetto di diritto internazionale, per la tutela giuridica internazionale delle due comunità nazionali [NdA: Italiana e Ungherese], inclusa l’intesa (accordo) con la Repubblica di Croazia circa l’unitarietà della nazionalità italiana che vive nelle due repubbliche, che deve essere predisposta al più presto possibile*”. Delibera del Parlamento sloveno, paragrafo 3, 11 dicembre 1990, Lubiana.

22 “*Posizione e Decisioni della Camera di Stato sui colloqui e sul negoziato sulla regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana*”, recita: “*In relazione alle problematiche che investono la Minoranza Italiana, la Slovenia è pronta a regolamentare bilateralmente tali questioni anche con la Repubblica di Croazia, rispettando il desiderio di contribuire, in questo modo, ad un’esistenza unitaria della Minoranza Italiana nei due Paesi*”. Delibera del Parlamento sloveno, paragrafo 2, punto 5, 24 marzo 1993, Lubiana.

23 “*5. establish a strategy to strengthen the use of the Italian language in the context of public administration and public services in the areas currently defined as “ethnically mixed”, and progressively extend the scope of the protection currently provided for the Italian language in the “ethnically mixed areas” to the other areas of the three municipalities concerned, to be identified in co-operation with the speakers, where there is a stable presence of Italian speakers*”, Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 887.esima Sessione, 9 giugno 2004.

ampiamente culturali della CNI in Slovenia e delle Istituzioni unitarie che hanno sede in Croazia (Casa editrice EDIT di Fiume, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e Drama Italiano di Fiume) e che contribuiscono a realizzare i diritti costituzionali riconosciuti alla CNI in Slovenia, nonché delle organizzazioni rappresentative (Comunità degli Italiani, Unione Italiana e CAN).

8. Dare piena applicazione alla “*Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nel campo dell’istruzione e dell’educazione*”, con particolare accento alla traduzione in italiano dei programmi e piani didattici, delle informative, degli atti ministeriali e della documentazione scolastica. Assicurare le traduzioni in lingua italiana delle gare del sapere a livello sia regionale, sia nazionale e degli eserciziari che raccolgono le maturità degli ultimi anni. Attuare una politica di studio della lingua italiana nei Comuni costieri per cui l’italiano ritorni ad essere materia d’apprendimento obbligatoria quale L2 (lingua dell’ambiente sociale) e non sia più considerato quale lingua straniera (come avvenuto negli ultimi) il cui apprendimento è divenuto facoltativo con una riduzione del monte ore settimanale tale da non renderla più nemmeno materia di maturità. Introduzione del principio della discriminazione positiva, nell’ambito degli standard e dei normativi di finanziamento delle istituzioni scolastiche, sia per quanto concerne il finanziamento delle sezioni con un numero ridotto di allievi, sia per quanto attiene il personale amministrativo. Sostenere la formazione e l’aggiornamento dei docenti delle Scuole della CNI presso Enti specialistici in Italia con l’intento di elevare le competenze culturali, didattiche e pedagogiche dei docenti e di perfezionarne le competenze linguistiche per un’elevata qualità dell’insegnamento di tutte le materie in un ottimo italiano, considerando la funzione identitaria della Scuola minoritaria.

9. Nell’ottica dei processi integrativi europei costituire un autonomo Istituto Pedagogico sloveno - croato per le necessità delle Scuole della CNI con competenze nel campo didattico - pedagogico e dell’attività formativa volta allo sviluppo dell’educazione e dell’istruzione, della stesura di programmi di studio specifici, della pubblicazione di libri di testo, della formazione e dell’aggiornamento professionale del corpo insegnante.

10. Avere cura di far inserire nei programmi didattico-pedagogici delle Scuole di ogni ordine e grado, degli studi universitari e post-universitari, di elementi di conoscenza della storia, della cultura e della lingua delle Comunità Nazionali autoctone Italiane e Ungherese quali soggetti costitutivi della Slovenia. Incentivare l’educazione alla convivenza interetnica, del dialogo interculturale e sostenere la promozione dei valori del multiculturalismo e del plurilinguismo.

11. Provvedere al riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di studio acquisiti a tutti i livelli d’istruzione e formazione universitaria e media superiore in Italia e in Croazia.

12. Mantenere e rafforzare l’ampiezza di trasmissione dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria, sviluppando la programmazione e la produzione propria e valorizzando il suo ruolo, anche in funzione della diffusione della lingua e della cultura italiana. Estendere il segnale dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria su tutto il territorio d’insediamento storico della CNI anche attraverso la permanenza delle trasmissioni satellitari dei Programmi stessi, l’utilizzo del digitale terrestre anche in Italia e in Cro-

azia e delle trasmissioni in streaming via Internet per i tablet, gli smartphone, i pc e le Smart TV. Definire un Contratto tra la RTV di Slovenia e il Governo della Repubblica di Slovenia sulle modalità e sull'entità del co-finanziamento pubblico ai Programmi Italiani di RTV Capodistria. Dare coerente attuazione agli impegni internazionali assunti nel giugno del 2005 in occasione della II Relazione periodica sull'applicazione, da parte della Slovenia, della “*Carta europea delle lingue Regionali o minoritarie*”²⁴. Attuare le raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sull'applicazione della “*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*” in Slovenia, del 9 giugno 2004, in relazione alle iniziative che la Slovenia deve intraprendere al fine di assicurare la ricezione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Italia e in Croazia (Istria e Fiume) e al mantenimento dell'ampiezza dei Programmi medesimi²⁵. Il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sottolinea, infine²⁶, come un'eventuale riduzione dei programmi in lingua Italiana dell'Emittente capodistriana rappresenterebbe una violazione, da parte della Slovenia, degli impegni assunti con la ratifica della “*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*”²⁷.

13. Incoraggiare ricerche storiche e di studi sulla presenza della CNI sul suo territorio d'insediamento storico che analizzino l'apporto che questa ha dato, nei secoli, allo sviluppo culturale e civile della regione.

14. Promuovere una corretta, oggettiva ed esaustiva campagna informativa (*pubblicità progresso*) sulla presenza delle Comunità Nazionali autoctone Italiane e Ungherese quale soggetti costitutivi e fondanti della Repubblica di Slovenia. Costante sensibilizzazione sulle tematiche della convivenza interetnica, del dialogo interculturale e della promozione dei valori del multiculturalismo e del plurilinguismo. L'attività informativa, divulgativa e culturale dei media pubblici, RTV di Slovenia in primis, dovrebbe essere costantemente ispirata a questi valori!

24 Si tratta dei seguenti impegni: il “*mantenimento dell'attuale ampiezza di trasmissione [NdA: il riferimento è alla realtà del 2005!] dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria nell'ambito della RTV di Slovenia, Centro Regionale di Capodistria, così come del mantenimento della produzione e dei programmi propri*” (pag. 24 del Rapporto governativo), lo “*sviluppo dei programmi in lingua italiana e in lingua slovena per la TV transfrontaliera*” (pag. 25 del Rapporto governativo), la constatazione che i Programmi Italiani di TV Capodistria sono “*rivolti ad informare la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia*” (pag. 63 del Rapporto governativo), II Relazione periodica sull'applicazione, da parte della Slovenia, della “*Carta europea delle lingue Regionali o minoritarie*, 2005.

25 “*The Committee of Experts encourages the Slovenian authorities to adopt a policy, in co-operation with Croatia and Italy, aimed at promoting the broadcast of Italian-speaking television and radio channels located in Koper/Capodistria to parts of Italy beyond the areas sharing borders with Slovenia, and to the whole Croation part of Istria and the Croatian city of Rijeka*”, Raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sull'applicazione della “*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*” in Slovenia, punti 70-73 e 215-216, 9 giugno 2004.

26 “*As far as the Italian-speaking electronic media are concerned, Slovenia must be complimented for maintaining the radio and television channels in the Italian language which already existed at the time of former Yugoslavia. However, the Committee of Experts was informed of possible developments which might endanger the maintaining of this service (see paras. 70-73 and 215-216 above). In this respect, the Committee of Experts must point out that a reduction of the broadcasting in the Italian language might lead to the non-fulfilment of the undertaking entered into by Slovenia under Article 11 para. 1.a.i. of the Charter*”, Raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sull'applicazione della “*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*” in Slovenia, punto 240, capoverso I, 9 giugno 2004.

27 Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, articolo 11, comma 1, lettera a), punto i).

15. Rispettare, nel futuro processo di regionalizzazione della Slovenia, delle peculiarità del territorio d'insediamento storico della CNI, in modo da recepire lo spirito dello Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954 e che dovrebbe poter costituire quindi, in prospettiva, la Provincia dell'Istria, a Statuto speciale, comprendente le municipalità di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano, in cui sarà adeguatamente valorizzato il ruolo e la posizione della CNI e dove si affermeranno i valori della convivenza, del dialogo interculturale, della multiculturalità e del bilinguismo..

16. Predisposizione di adeguati strumenti e norme legislative ed amministrative tese a preservare, tutelare e promuovere l'identità storica, culturale, etnica e linguistica del territorio d'insediamento della CNI, che tengano conto dell'inviolabilità e del rispetto dei dati onomastici originali, della definizione e della preservazione della toponomastica considerata quale risultante della stratificazione dei fatti storici, culturali, sociali e nazionali del territorio, della peculiarità ed unicità del patrimonio architettonico, monumentale ed artistico in genere che va conservato e tutelato, dell'irrinunciabilità al mantenimento della dimensione plurilinguistica, pluriculturale e plurinazionale dell'ambiente. Tali disposizioni dovranno rivolgere particolare attenzione alla pianificazione urbanistica, economica e demografica del territorio, dell'uso delle risorse e delle potenzialità che esso offre e rappresenta, nonché della pianificazione e programmazione territoriale. Predisposizione di un Accordo bilaterale italo-sloveno, sulla tutela delle tombe, dei monumenti funerari e delle testimonianze cimiteriali italiane in Slovenia che assicurino la loro tutela e cura, nonché il recupero e la conservazione da parte delle autorità locali.

17. Contribuire a costituire la base economica collettiva della CNI da attuarsi attraverso il trasferimento della gestione dei mezzi derivanti dalla privatizzazione destinati alle Comunità Nazionali, alla CAN Costiera, in applicazione dell'articolo 64 della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

18. Provvedere all'inserimento istituzionale e attivo della CNI negli accordi, negli strumenti, nei programmi e progetti per la cooperazione e lo sviluppo adottati dall'Unione Europea, Programmazione 2014-2020, con l'Italia, la Slovenia e la Croazia, con particolare riferimento a quelli attuati attraverso la cooperazione transfrontaliera e interregionale. In questo contesto andrebbero valorizzate le *best practices* acquisite con successo dalla CNI e dalla Comunità Nazionale Slovena in Italia nella realizzazione e conclusione comune di numerosi progetti comuni sui programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia-Croazia 2000-2006 e 2007-2013.

19. Ricostituire il Tavolo di lavoro sulle Minoranze nell'ambito della "Commissione mista per le questioni di sviluppo comune tra la Repubblica di Slovenia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" che andrebbe esteso anche alle Regioni Istriana e Litoraneo-Montana della Repubblica di Croazia.

20. Inserire, con un ruolo attivo, la CNI e le Minoranze linguistiche e nazionali, nell'Euroregione "Euroregio Senza Confini r.l.", costituita dalle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia e a cui ha recentemente aderito anche la Regione Istriana e a cui dovrebbero aderire anche i comuni istriani della Slovenia; nonché nel costituendo GECT "Alto-Adriatico" tra i comuni della Provincia di Trieste, l'Istria slovena e dell'Istria croata.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Consiglio d'Europa, Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, Strasburgo, 5 novembre 1992.

Costituzione della Repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 33/1991.

Decreto di costituzione dell'Ufficio governativo della RS per la nazionalità, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 57/2013.

Legge sull'attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese nel campo dell'educazione e dell'istruzione, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia", XXXIX, 1982.

Legge sulle autonomie locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 94/2007.

Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia", Nr. 65/1994.

Legge sulle elezioni alla camera di stato, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 44/1992.

Legge sull'evidenza del diritto elettorale- ZEVP 2, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 98/2013.

Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sugli atti notarili - ZN-E, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 115/06.

Regolamento di procedura della Camera di Stato della RS - PODZ-1, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 35/02.

Statuto del Comune di Ancarano, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 17/2015.

Statuto del Comune Citta di Capodistria, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 90/2005, 67/2006.

Statuto del Comune di Isola, Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, Nr. 6/2014.

Statuto del Comune di Pirano, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 5/2014.

Legge sulle autonomie locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 94/2007.

Statuto dell'Associazione degli Appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/Statuto_UI_Slo.pdf

Statuto dell'Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/2_TC_Statuto-UI_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF

Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 887.esima sessione, 9 giugno 2004.

Raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sull'applicazione della "*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*" in Slovenia, 9 giugno 2004.

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché del Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/3_TC_Regolamento-elettorale_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF

II Relazione periodica sull'applicazione, da parte della Slovenia, della "*Carta europea delle lingue Regionali o minoritarie*", 2005.

PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE

Maurizio Tremul

ABSTRACT

Participacija Italijanske narodne skupnosti (v nadaljevanju: INS) pri upravljanju javnih zadev (*res publica*) v Sloveniji in na Hrvaškem je vedno predstavljala pravico, za katero so se dolgo potegovali, a si je še niso izborili, vsaj ne v takem obsegu in s tako kakovostjo, ki bi bila vredna dejansko demokratične evropske države. Uvedba pravne osnove za zagotovitev participacije in pravice do zastopanosti narodnih manjšin v procesih odločanja v slovensko in hrvaško ustavno ureditev in instrumenti, sprejeti v obeh, čeprav različnih ureditvah, ki pa imata številne analogije, razen v redkih primerih niso dosegli pomembnejših dejanskih učinkov na poglobitno interesno sfero skupnosti: soupravljanje teritorija.

Predmet pričujočega prispevka bo torej analiza vključevanja in participacije INS v Sloveniji v procese in mehanizme odločanja na državni in lokalni ravni.

1. DRŽAVNA RAVEN

INS ima možnost izvoliti svojega poslanca narodne skupnosti v Državnem zboru (Parlamentu) Republike Slovenije¹. Njegov mandat nima omejitev v primerjavi z vsemi ostalimi poslanci Republike Slovenije in njegova udeležba v zakonodajnih in glasovalnih postopkih je povsem enaka njegovim kolegom.

Poslanca manjšin (eden za INS in eden za madžarsko narodno skupnost) imata pravico veta izključno pri sprejemanju zakonov, ki neposredno urejajo pravice manjšin. Od leta 1990 do danes je bilo to pravico mogoče uveljavljati samo v štirih primerih: med sprejemanjem Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih², Zakona o šolstvu narodnih skupnosti³, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu⁴ (zadeva urejanje jezikovnih pravic

1 Zakon o volitvah v državni zbor, Uradni list RS, ii, 1992, št. 44, str. 2665-2672

2 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Uradni list RS, iv, 1994, št. 65, str. 3643-3644.

3 Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, Uradni list SRS, XXXIX, 1982, št. 12, str. 805-808.

4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu – ZN-E (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 2006).